



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Area Affari Generali e Legali

Unità di Processo "Affari Istituzionali"

LA RETTRICE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale n. 1680, prot. n. 207006 del 30 novembre 2018;
- VISTO il Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale n. 991, prot. n. 134679 del 16 settembre 2020;
- VISTO il Decreto rettorale n. 1463, prot. n. 266266 del 29 ottobre 2024 di nomina della Dott.ssa Daniela Marcello e del Dott. Damiano Bandelli, quali rappresentanti dei Ricercatori a Tempo Determinato nel Senato accademico dell'Università degli Studi di Firenze, per l'anno accademico 2024/2025;
- CONSIDERATO che il prossimo 31 ottobre 2025 terminerà il mandato dei due suddetti rappresentanti dei Ricercatori a Tempo Determinato nel Senato accademico;
- RILEVATO che occorre procedere al rinnovo dei suddetti membri elettivi del Senato accademico dell'Università degli Studi di Firenze per l'anno accademico 2025/2026;

DECRETA

Art. 1 (Indizione)

Sono indette per il giorno **mercoledì 15 ottobre 2025, dalle ore 9:00 alle ore 19:00,**



le elezioni di **due rappresentanti dei Ricercatori a tempo determinato** nel Senato accademico dell'Università degli Studi di Firenze per l'anno accademico 2025/2026.

Art.2

(Elettorato attivo e passivo)

1. Hanno diritto al voto, tutti i ricercatori a tempo determinato in servizio alla data in cui è fissata la votazione; sono eleggibili tutti i ricercatori a tempo determinato i quali, ai sensi del contratto di lavoro, possano garantire una permanenza in servizio pari, almeno, al mandato da espletare.
2. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che risultano privati o sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare, penale o in via cautelare nelle more di questo. E' escluso dall'elettorato passivo il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria o in congedo.
3. In tutti gli altri casi di esonero dal servizio spetta il solo elettorato attivo.

Art. 3

(Pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo)

1. Gli elenchi nominativi contenenti l'elettorato attivo e passivo sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo al seguente indirizzo: www.unifi.it/elezioni .
2. Fino al giorno antecedente la votazione, gli elenchi dell'elettorato attivo possono essere modificati o integrati su istanza degli elettori interessati. L'istanza, da parte dell'elettore interessato, deve essere formulata per iscritto e indirizzata al Direttore Generale, che decide tempestivamente il suo accoglimento o rigetto, sentito il competente Ufficio dell'Amministrazione e ne dà immediata comunicazione agli elettori interessati. Gli stessi elenchi possono altresì essere modificati o integrati d'ufficio, anche il giorno stesso della votazione.
3. Gli elenchi dell'elettorato passivo possono essere modificati o integrati d'ufficio o su istanza dei soggetti interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta, formulata per iscritto e indirizzata al Direttore Generale, deve pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione centrale entro il terzo giorno lavorativo precedente la scadenza per la presentazione delle candidature. Il Direttore Generale, sentito il competente



Ufficio dell'Amministrazione, decide l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione della richiesta e ne dà immediata comunicazione ai soggetti interessati.

Art. 4

(Presentazione delle candidature)

1. Coloro che intendono candidarsi devono presentare la propria candidatura ai sensi dei commi successivi.
2. Ciascuna candidatura deve essere presentata, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Generale di Ateneo, alla Rettrice e deve essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 5 b) del Codice Etico e da un documento di identità del candidato. Ciascuna candidatura, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta da almeno 10 appartenenti al corpo elettorale come specificato dal precedente art. 2, e devono essere allegati, in copia, i documenti di riconoscimento dei sottoscrittori.
3. Le candidature, pena la loro inammissibilità, sono presentate entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30 SETTEMBRE 2025, secondo una delle seguenti modalità:
 - a) A mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviando da un indirizzo PEC **personale del candidato** una pec all'indirizzo ufficio.affarigenerali@pec.unifi.it contenente della candidatura in formato PDF, compilata e sottoscritta dal titolare della PEC, con la propria **firma digitale** (certificata da soggetto iscritto all'apposito elenco tenuto dal CNIPA) ed ogni altro documento richiesto, di cui al precedente comma, sottoscritto dal firmatario con la propria **firma digitale**.
 - b) Consegnate personalmente insieme ad ogni altro documento richiesto di cui al comma precedente all'Unità di Processo Affari Istituzionali, Piazza S. Marco, n. 4, Firenze i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. **La Candidatura ed ogni altro documento devono essere sottoscritti in originale.**
4. Le candidature conformi ai requisiti prescritti sono pubblicate sul sito web dell'Ateneo.

Art. 5

(Operazioni di voto e di scrutinio)

1. Per le elezioni dei membri del Senato Accademico viene adottata quale modalità di voto una procedura telematica con espressione del voto a distanza.



2. La procedura si svolgerà tramite l'utilizzo di una piattaforma di voto telematico denominata ELIGO, in modo da garantire, nell'espressione del diritto di voto i principi di segretezza, certezza e unicità. L'elettore potrà accedere al sistema con le proprie credenziali uniche di Ateneo o con lo SPID ed esprimere, una volta aperta la votazione, il proprio voto.

L'accesso al sistema di e-voting può avvenire tramite Pc, smartphone o tablet personale dell'elettore. Il sistema verificherà che il votante sia abilitato e non abbia già votato, raccoglierà quindi il voto espresso dall'elettore. I voti saranno registrati con un protocollo di crittografia avanzata e non saranno consultabili o modificabili da nessuno fino alla fine delle votazioni. terminate le votazioni la Commissione di seggio chiuderà le votazioni e avvierà lo spoglio dei dati utilizzando la chiave di decodifica, i dati di voto verranno automaticamente de-crittografati e il sistema produrrà un report immediato dei risultati in formato non modificabile che verrà certificato dal sistema.

La Commissione procederà, sulla base di quanto restituito dal sistema, alla verbalizzazione di tutti gli atti della procedura.

3. Per la votazione è costituito un unico seggio elettorale presso la sede del Rettorato, Piazza S. Marco, n. 4, la cui composizione sarà nominata con successivo decreto.
4. Gli elettori che dovessero incontrare difficoltà tecniche nell'espressione del voto, o non avessero la necessaria strumentazione, possono recarsi presso la segreteria del proprio dipartimento o presso gli uffici dell'amministrazione a cui sono assegnati, oltre che presso la sede del seggio elettorale unico, dove troveranno una o più postazioni informatiche per l'espressione del voto.
5. La votazione è valida se vi prende parte la maggioranza degli aventi diritto al voto.
6. Si può esprimere una sola preferenza indicando il candidato prescelto.
7. Lo scrutinio dei voti ha luogo immediatamente dopo la conclusione della votazione.
8. Sono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di nomina in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano di età.
9. Tutte le operazioni elettorali del Seggio sono pubbliche.
10. Tutte le informazioni ulteriori sulle modalità di voto sono pubblicate sul sito web



dell'Ateneo alla pagina web dedicata alle Elezioni.

11. Le votazioni hanno luogo **mercoledì 15 ottobre 2025 dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Solo in questa data e in queste fasce orarie agli elettori sarà consentito esprimere il loro voto.**

Art. 6

(Commissione Elettorale Centrale)

1. La Commissione Elettorale Centrale, costituita ai sensi degli artt. 3, 26 e 31 del Regolamento Generale di Ateneo, verifica la validità delle votazioni e i risultati pervenuti; procede immediatamente a comunicare alla Rettrice l'esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati, ai fini della proclamazione degli eletti.
2. La Commissione Elettorale sovrintende sulla campagna elettorale, e su tutte le fasi del procedimento elettorale.
3. La Commissione decide, in via definitiva, i ricorsi proposti contro i risultati proclamati dal Rettore ed ogni altro ricorso relativo al procedimento elettorale.

Art.7

(Nomina degli eletti)

1. La Rettrice, con proprio decreto, nomina gli eletti, che entrano a far parte del nuovo Senato accademico, a decorrere dal 1° novembre 2025.
2. Per quant'altro non disciplinato con il presente Decreto valgono le norme richiamate nelle premesse.

Firenze,

La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci

Visto del Dirigente competente
Dott. Massimo Benedetti